

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Revoca del quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19**

(2022/C 381/03)

- (1) L'8 aprile 2020 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una comunicazione relativa a un quadro temporaneo («quadro temporaneo») <sup>(1)</sup> che stabiliva i criteri principali che la Commissione avrebbe seguito nel valutare i progetti di cooperazione volti a porre rimedio alla carenza di prodotti e servizi essenziali durante la pandemia di Covid-19. Il quadro temporaneo riguardava le possibili forme di cooperazione tra imprese volte a garantire la fornitura e l'adeguata distribuzione di prodotti e servizi essenziali in caso di scarsa disponibilità. Il quadro temporaneo ha inoltre introdotto la possibilità che la Commissione fornisse alle imprese un'assicurazione scritta di conformità (lettere di *patronage* ad hoc) in relazione a progetti di cooperazione specifici e ben definiti che rientravano nell'ambito di applicazione del quadro temporaneo, al fine di agevolare le iniziative che richiedevano una rapida attuazione al fine di contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19.
- (2) Il quadro temporaneo non prevedeva una data di scadenza, ma sanciva che la comunicazione sarebbe rimasta in vigore fino alla sua revoca da parte della Commissione, nel momento in cui quest'ultima avesse ritenuto che le circostanze eccezionali non fossero più presenti <sup>(2)</sup>.
- (3) Due anni e mezzo dopo l'inizio della pandemia di Covid-19, la Commissione prende atto del miglioramento generale della situazione sanitaria in Europa, con un corrispondente allentamento delle misure restrittive e tassi di vaccinazione relativamente elevati. La fornitura di prodotti e servizi essenziali per la prevenzione e il trattamento della Covid-19 non sembra più comportare problemi.
- (4) Il 3 ottobre 2022 la Commissione ha inoltre adottato una comunicazione riveduta sull'orientamento informale <sup>(3)</sup> (la «comunicazione»), che le consente di fornire un orientamento informale su questioni nuove o irrisolte relative all'applicazione degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali. La comunicazione riveduta offre alle imprese maggiori possibilità di ottenere orientamenti sull'applicazione delle regole di concorrenza. Le imprese possono chiedere orientamenti a norma della comunicazione riveduta anche nel contesto di un deterioramento improvviso e impreveduto della situazione sanitaria e di interruzioni dell'approvvigionamento di prodotti e servizi essenziali. La Commissione può fornire detti orientamenti alle condizioni stabilite nella comunicazione riveduta.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno revocare il quadro temporaneo, in quanto le circostanze eccezionali connesse alla sua adozione non sussistono più.
- (6) Per quanto riguarda le singole lettere di *patronage* emesse nell'ambito del quadro temporaneo, la loro validità è disciplinata dalle condizioni e dalla durata specifiche indicate in ciascuna di esse.

---

<sup>(1)</sup> Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19 (GU C 116 I dell'8.4.2020, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Cfr. punto 21.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento).